



Comune di Como Unità di protocollazione n. ....AMB.	
N.° ID 6432076	
del	30 AGO 2011
Classificazione VI.2	Assegnato a:

**COMUNE DI COMO**

Area Governo del territorio

**L'AUTORITA' COMPETENTE  
DI CONCERTO CON L' AUTORITA' PROCEDENTE**

**Oggetto: PIANO DI RECUPERO E CONSEGUENTE VARIANTE URBANISTICA, PROPOSTO DALLA SOC. LATTUADA IMMOBILIARE S.R.L. A PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE IN COMO, VIA BARZAGHI SUL MAPPALE DISTINTO AL CATASTO TERRENI CON IL NUMERO 840, FOGLIO 4 DELLA SEZIONE CENSUARIA DI ALBATE. – ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI VAS**

Premesso

- Che la Soc. Lattuada Immobiliare s.r.l. è proprietaria del compendio immobiliare ubicato in Comune di Como, via Barzagli, interessante il Mapp. 840 Foglio N.4 – della Sez. Censuaria di Como Albate in zona B5;
- Che in data 29/04/2008 con P.G. n. 20295 del 06/05/2008 – la Soc. Lattuada Immobiliare s.r.l. ha presentato richiesta di approvazione di piano di Recupero per la realizzazione, in detto compendio, di un complesso immobiliare con destinazione prevalentemente residenziale;
- Che il progetto di Piano di Recupero è stato in seguito integrato in data 27/10/2008 P.G. 45303, in data 30/04/2009 P.G. 21007 e in data 26/03/2010 P.G. 15864;
- Che esso prevede la sostituzione del fabbricato esistente produttivo con un complesso costituito da due edifici a destinazione prevalentemente residenziale con attività commerciale a piano terra;
- che detto progetto interessa un appezzamento di terreno della superficie reale di mq. 4665 all'interno della zona B5 di PRG con una volumetria edificabile pari a mc 6997,50 ed una volumetria di progetto pari a mc. 6885,23 di cui mc 5.475,99 residenziali e mc 1.409,25 direzionali – commerciali;
- che il piano attuativo di che trattasi è stato adottato con deliberazione consiliare n. 14, in data 7 marzo 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 351/2007, dettante gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi, nonché le deliberazioni della Giunta Regionale di seguito indicate:

- n. VIII/6420 in data 27.12.07 recante "Valutazione ambientale di Piani e Programmi – Vas ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della L.r. 11 marzo 2005 n.12;

- n. 8/10971, in data 30 dicembre, con la quale vengono recepite le determinazioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

- n. 761, in data 10 novembre 2010;

Visto in particolare l'allegato 1) alla suddetta deliberazione, il quale reca il Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione di piani e programmi, che al punto 2.1 delimita come segue l'ambito di applicazione della VAS ai procedimenti di che trattasi:

*"2.1. Valutazione ambientale – VAS*

*La valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:*

- a. P/P elaborati per i settori (...) della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;*
- b. P/P per i quali in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi dell'art. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE(...);*

Rilevato:

che l'intervento in esame risulta occupare un'area immediatamente adiacente al SIC Palude di Albate;

che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, *"qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, che possa però avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo"*;

Richiamate le seguenti norme:

la Dgr. 8 marzo 2003, n. 14106 recante *"Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza"*, con la quale la Regione Lombardia ha affrontato il problema dell'integrazione procedurale tra Vic e Vas, prevedendo all'art. 5 della suddetta Dgr. 14106/2003 che *"i criteri attuativi della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi individueranno le modalità di integrazione con le procedure di cui all'art. 2"*;

l'art. Art. 10. del d.lgs 152/2006, la cui rubrica recita *"Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti"*, dispone al comma 3 che *La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza..;*

Il punto 7.2, lettera b degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale lombardo, nella seduta del 13 marzo 2007, con delibera n. VIII/351 dispone, in un'ottica di attuazione del principio di semplificazione, come sopra enunciato dal legislatore nazionale, che *" in presenza di P/P soggetti a VAS in sede di conferenza di valutazione, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta, viene espressa la valutazione di incidenza"*.

Dato atto:

che dal combinato disposto, della normativa nazionale e regionale sopra riportata l'autorità competente per la Vas dovrà acquisire ai sensi del punto 7.2 della Dcr. 13 marzo 2007, n. 351 il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta alla tutela del Sic "Palude di Albate"(IT2020003);

che, l' autorità preposta è rappresentata dall'Ente Provincia di Como;  
che in data 8 aprile 2011 il Direttore dell'Area tecnica ha trasmesso al suddetto Ente la documentazione relativa al piano attuativo di che trattasi per le opportune verifiche di competenza;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;

Vista la Circolare approvata con decreto della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica n. 13071 del 14.12.2010;

Vista la nota del Segretario - Direttore Generale in data 16 maggio 2011 P.G. 25839/2011 CAT: VI CL.2. recante ad oggetto: "procedure di VAS – ambito di applicazione";

Visto il "documento di scoping" redatto dagli arch. Giuseppe Tettamanti e Marco Malinverno, trasmesso in data 25 luglio 2011, P.G.39573;


Ritenuto, in considerazione del particolare livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento e delle aree ad essa limitrofe, in ragione dei vincoli cui le stesse sono assoggettate, che l'elaborazione dello strumento urbanistico attuativo di che trattasi debba essere integrata da considerazioni di carattere ambientale finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente;

#### DECRETA

per le considerazioni espresse in narrativa, di sottoporre il piano di recupero di cui trattasi a Valutazione Ambientale strategica, secondo quanto disposto dal punto 2.1. dell' allegato 1) alla deliberazione di Giunta regionale n. 761, in data 10 novembre 2010;

Como, 29 agosto 2011

L'autorità procedente  
dott. Luca Baccaro



L'Autorità competente  
Dott.sa Rossana Tosetti

